Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 19 novembre 2026
(OR. en)

16067/26

Fascicolo interistituzionale: 2026/0351 (NLE)

AELE 102
CH 33
MI 1230

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 novembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 611 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 611 final.

All.: COM(2026) 611 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.11.2026
COM(2026) 611 final

2026/0351 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione[1] (di seguito "accordo").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo

L'accordo fa parte di un ampio pacchetto di accordi negoziati nel 2024 e intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni UE-Svizzera. È stato firmato il 10 novembre 2025 ed è applicato a titolo provvisorio a partire dal 1º gennaio 2025 per consentire in tempi brevi alle entità svizzere la partecipazione ai programmi dell'Unione.

L'accordo inquadra la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione che sono aperti all'associazione di paesi terzi. Stabilisce le condizioni finanziarie alle quali la Svizzera contribuirà al bilancio dei programmi dell'Unione e regola la partecipazione dei rappresentanti svizzeri alle diverse strutture di governance dei programmi dell'Unione. L'accordo dispone che, laddove previsto nel rispettivo atto di base, i soggetti dell'UE abbiano accesso su base di reciprocità ai programmi di finanziamento equivalenti della Svizzera.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto per la partecipazione ai programmi dell'Unione istituito dall'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo ha il compito di garantire il corretto funzionamento e l'efficace attuazione dell'accordo per quanto riguarda:

– l'attuazione del meccanismo che regola il contributo finanziario della Svizzera ai programmi o attività dell'Unione cui partecipa;

– lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative alla valorizzazione dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

– la discussione delle restrizioni all'accesso ai programmi di ricerca e innovazione;

– la discussione degli orientamenti futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dall'accordo;

– l'adozione di protocolli dell'accordo concernenti i termini e le condizioni specifici della partecipazione della Svizzera ai programmi o alle attività dell'Unione per mezzo di una decisione;

– la modifica degli articoli 11 e 12 dell'accordo su verifiche, audit e indagini amministrative svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

– e di garantire, in collaborazione con il comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità ("accordo sulla sanità"), il

[1] Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione (GU L, 2025/2480, 16.12.2025).
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2480/oj.

corretto funzionamento e l'efficace attuazione dell'accordo per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera.

Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso.

Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'UE e della Svizzera ed è copresieduto dall'UE e dalla Svizzera. L'articolo 3 del progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi tra l'Unione e la Svizzera, su cui ha deliberato il Consiglio "Affari generali" del 24 febbraio 2026, prevede che l'UE sia rappresentata dalla Commissione e che ciascuno Stato membro sia autorizzato a inviare un rappresentante che, nella delegazione dell'Unione, accompagni il rappresentante della Commissione alle riunioni del comitato misto[2].

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nella sua prima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione sul "regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo UE-Svizzera sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione".

La finalità della decisione prevista è definire i compiti e le competenze del comitato misto in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 16 dell'accordo.

A tal fine il previsto regolamento interno stabilirà il modo in cui il comitato misto procederà per:

– essere composto da rappresentanti dell'Unione e della Svizzera, anche in termini di designazione dei copresidenti, e dotarsi di un segretariato composto da rappresentanti delle due parti;

– organizzare le riunioni, stabilirne l'ordine del giorno e gestirne i verbali;

– elaborare e archiviare le decisioni che adotterà in attuazione dell'accordo;

– collaborare con il comitato misto istituito dall'accordo sulla sanità come previsto all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo;

– trattare le informazioni classificate e le informazioni sensibili non classificate, garantire la protezione dei dati personali e trattare le richieste di accesso ai documenti;

– eventualmente istituire e gestire gruppi di lavoro o organi consultivi che operino sotto la sua autorità.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo, la decisione del comitato misto sarà vincolante per le parti. Sarà altresì applicabile immediatamente.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Si propone di approvare la proposta decisione relativa alla posizione che l'Unione è chiamata ad adottare, consentendo così al comitato misto di adottare il proprio regolamento interno.

[2] Cfr. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10643-2025-INIT/it/pdf

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[3].

4.1.2 Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo UE-Svizzera sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici sul funzionamento del comitato misto; di conseguenza, produrrà effetti giuridici per l'Unione in virtù dell'accordo, in quanto entrambe le parti saranno tenute a conformarvisi.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

Poiché la decisione prevista mira a stabilire le modalità di lavoro atte a gestire e attuare l'accordo, che fa parte di un ampio pacchetto di accordi collegati, l'opportuna base giuridica sostanziale della proposta decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo è, per le materie che rientrano nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 217 TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Una volta adottata, la decisione con cui il comitato misto adotta il proprio regolamento interno sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[3] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

2026/0351 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, in combinato disposto con l'articolo 217,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo") è stato firmato il 10 novembre 2025 e si applica a titolo provvisorio in conformità della decisione (UE) 2025/2478 del Consiglio[4].

(2) In virtù dell'articolo 16, paragrafo 8, dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno durante la prima riunione.

(3) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del relativo regolamento interno.

(4) Per quanto riguarda le materie che rientrano nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"), l'adozione è materia di una procedura distinta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

[4] Decisione (UE) 2025/2478 del Consiglio, del 21 ottobre 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione (GU L, 2025/2478, 16.12.2025).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2478/oj.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il […].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente